



Genova, ~ ; j?'a 2001  
(P.d.c. c.c. Bottarel Tel.010/2518154 int. 111)  
(Email: 005@sicnavge.it)

**Ministero dei trasporti**  
Comando generale  
del Corpo delle capitanerie di port  
Reparto 6° - Ufficio II

Alia ANSEP-UNITAM  
- Via Molo di Levante  
00054 Fiumicino - Roma  
Zona Molo Sud  
60125 - ANCONA

Indirizzo telegrafico: MARICOGECAP

Prot. n° 861 **b 081** /Uff. II-Sez. 38 Allegati:

Argomento: DPR 6 giugno 2005, n. 134 "Regolamento recante disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose" Manuale di stivaggio del carico - Quesito.

(Spazio riservato a  
protocolli, visti e  
decretazioni i)

Con riferimento alla nota in data 8 marzo 2007, afferente l'argomento, si chiarisce che ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del DPR 6 giugno 2005, n. 134 (estratto allegato in copia), a bordo delle navi da carico abilitate alle navigazioni nazionali, con esclusione della navigazione nazionale locale, le unità di trasporto del carico devono essere caricate, stivate e rizzate secondo le disposizioni di cui al manuale di stivaggio previsto dalla regola 5 del cap. VII della SOLAS.

Sono escluse da tale obbligo, come previsto dell'articolo 11, comma 4, del suddetto DPR, le navi abilitate alla navigazione nazionale locale e le navi che effettuano viaggi nazionali di durata inferiore alle due ore, a bordo delle quali il rizzaggio delle unità di trasporto del carico è realizzato a regola d'arte sotto la responsabilità del comando di bordo.

IL CAPO REPARTO  
C.V. (CP) Francesco CARPINTERI

scano un adeguato grado di sicurezza e le merci siano imballate ed etichettate conformemente alle norme del codice IMDG.

## Art. 10.

*Unità di trasporto del carico: costruzione e collaudo dei contenitori, carri ferroviari, veicoli stradali e cisterne*

1. I contenitori devono essere collaudati ed omologati in conformità alle norme previste dalla Convenzione CSC.

2. I carri ferroviari ed i carri cisterna ferroviari devono essere omologati e collaudati in conformità alle norme del regolamento RID.

3. I veicoli stradali devono essere omologati e collaudati secondo le norme dell'accordo ADR.

4. Le cisterne, ad esclusione dei carri cisterna ferroviari, devono essere omologate e collaudate, in conformità alle disposizioni del codice IMDG, dall'Amministrazione competente italiana o straniera o da un organismo autorizzato dalla stessa o da una delle società di classificazione appartenenti alla International Association of Classification Societies (IACS).

5. Le cisterne, approvate secondo le norme vigenti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, possono continuare ad essere impiegate nei limiti consentiti del vigente codice IMDG.

6. Per i viaggi nazionali di durata inferiore alle due ore sono ammessi veicoli cisterna stradali e carri cisterna ferroviari non conformi ai requisiti di cui al presente articolo, sempre che gli stessi risultino almeno conformi alla normativa nazionale in vigore per il trasporto su strada o ferrovia e che i viaggi vengano effettuati in condizioni meteorologiche favorevoli.

## Art. 11.

*Caricazione, stivaggio e rizzaggio a bordo delle unità di trasporto del carico*

1. Le unità di trasporto del carico devono essere caricate, stivate e rizzate a bordo delle navi secondo le disposizioni di cui al manuale di stivaggio (Cargo Security Manual) previsto dalla regola 5 del cap. VII della SOLAS.

2. Le navi da carico abilitate alle navigazioni nazionali, con esclusione della navigazione nazionale locale, devono conformarsi alle disposizioni del manuale di stivaggio entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. Tutte le navi passeggeri devono essere in possesso del manuale di stivaggio del carico secondo quanto previsto all'articolo 4, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45.

4. Per i viaggi nazionali di durata inferiore alle due ore e per le navi abilitate alla navigazione nazionale

locale, il rizzaggio a bordo delle unità di trasporto del carico è realizzato a regola d'arte sotto la responsabilità del comando di bordo.

## Art. 12.

*Certificazioni*

1. Le navi di cui all'articolo 6, comma 1, devono essere in possesso del «documento di conformità», di cui al paragrafo 4, della regola 19 del cap. 11-2 della SOLAS, rilasciato dall'Amministrazione di bandiera o da un organismo autorizzato dalla stessa, per le navi di bandiera straniera, o dall'organismo tecnico per le navi di bandiera nazionale.

2. Le navi di cui agli articoli 6, comma 2, e 7 devono essere in possesso dell'attestazione di idoneità rilasciata dall'organismo tecnico, in conformità al modello di cui all'allegato II.

3. Le navi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), in alternativa, se rispondenti alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, possono essere in possesso del «documento di conformità» di cui al comma 1.

4. Le navi di cui ai commi 2 e 3, che trasportano merci pericolose poste su autoveicoli, in aggiunta alla certificazione ivi prescritta, devono essere in possesso della certificazione di cui all'articolo 176 del regolamento di sicurezza.

5. L'attestazione di idoneità di cui al comma 2 ha validità non superiore a cinque anni, con obbligo di visita annuale da effettuarsi entro un periodo di tre mesi anteriormente o posteriormente ad ogni data di scadenza.

6. Il modello di attestazione di idoneità di cui al comma 2 può essere modificato dall'Amministrazione in relazione a variazioni introdotte dalle convenzioni e risoluzioni citate in premessa.

## Capo III

DISPOSIZIONI PER LE OPERAZIONI  
DI IMBARCO, SBARCO, TRASBORDO E  
TRASPORTO Art. 13.

*Operazioni di imbarco, sbarco e trasbordo*

1. Fatte salve le norme di sicurezza delle operazioni portuali e quelle di sicurezza portuale emanate dal 1999, l'autorità marittima o portuali, le operazioni di imbarco e sbarco sono eseguite sotto la sorveglianza e la direzione del comandante della nave o di un ufficiale da lui appositamente delegato, nell'osservanza delle sottolencate prescrizioni:

a) alzare a riva nelle ore diurne la bandiera B del codice internazionale dei segnali e nelle ore notturne esporre un fanale a luce rossa visibile per tutto il giro dell'orizzonte ad una distanza di due miglia;